Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 243 del 16 ottobre 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 172

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

SOMMARIO

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

STATUTO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare agli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 5 luglio 1991, n. 477/AG, e successive modificazioni, di costituzione del senato accademico «integrato», ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 168/1989, cui compete la deliberazione del nuovo statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Vista la deliberazione del senato accademico «integrato» del 17 giugno 1996 con cui, udito il parere del consiglio di amministrazione del 5 giugno 1996, è stato approvato lo statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Vista la nota rettorale del 22 giugno 1996, prot. n. 6626, di trasmissione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica della deliberazione del senato accademico «integrato» del 17 giugno 1996 di approvazione dello statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 settembre 1996, trasmesso con nota del Ministero del 6 settembre 1996, prot. n. 1371, assunta a protocollo dell'Università degli studi di Trieste n. 17164 del 28 settembre 1996, di rinvio, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge n. 168/1989, dello statuto trasmesso con indicazione di rilievi di legittimità e di merito;

Vista la deliberazione del senato accademico «integrato» del 30 settembre 1996 con cui tale organo ha modificato lo statuto conformandosi integralmente ai rilievi di legittimità e di merito formulati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, il cui testo è posto in allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste entra in vigore il 1° novembre 1996.

Art. 3.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per conoscenza.

Trieste, 30 settembre 1996

Il rettore

Statuto

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Natura e fini

1. L'Università degli Studi di Trieste, in seguito denominata "Università", è un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, i cui fini primari sono la promozione, l'organizzazione della ricerca scientifica, la diffusione dei suoi risultati e lo svolgimento dell'insegnamento superiore, nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario.

2. Attraverso il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Università concorre allo sviluppo culturale ed economico del Paese.

Art. 2 - Compiti istituzionali

1. Sono compiti istituzionali dell'Università, insieme a quelli di ricerca ed insegnamento:

   - promuovere, anche in collaborazione con altri Enti, le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio per gli studenti italiani e stranieri;
   - curare, anche in concorso con la Regione e con Enti pubblici e privati, l'orientamento degli studenti ai fini dell'iscrizione ai corsi universitari, anche con riguardo ai futuri sbocchi professionali, ed il tutorato;
   - perseguire un livello di eccellenza negli studi attraverso l'istituzione di Collegi universitari;
   - dedicare speciale attenzione allo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale, orientandola prioritariamente al conseguimento di una migliore integrazione tra le diverse culture e al superamento dei divari di sviluppo, anche dotandosi di apposite strutture;
   - promuovere e incentivare la pratica sportiva nell'ambito universitario, tramite gli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti a livello locale, nazionale e internazionale.

2. L'Università può partecipare, con servizi didattici integrativi, all'aggiornamento culturale e professionale permanente.

3. L'Università contribuisce al sostegno delle attività dei corsi di dottorato di ricerca istituiti presso la propria sede, anche con la creazione di posti aggiuntivi.

4. L'Università in particolare può stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, fermo restando il principio della prevalenza complessiva delle risorse pubbliche rispetto ai finanziamenti privati.

Art. 3 - Altre attività istituzionali

1. Sono altresì attività istituzionali dell'Università:

- assicurare strutture di vita collettiva, favorire iniziative autogestite degli studenti, che ne promuovano la partecipazione ad attività culturali, sociali e sportive, anche attraverso la predisposizione delle attrezzature necessarie;
- assicurare opportune forme di pubblicità ai risultati delle ricerche scientifiche svolte ed alle relative fonti di finanziamento, nei limiti di quanto concordato con la parte finanziatrice;
- assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale e favorirne altresì le attività culturali, sociali, sportive e ricreative;
- promuovere azioni idonee a garantire la funzionalità, la sicurezza e l'igiene degli ambienti di studio, di ricerca e di lavoro;
- promuovere l'organizzazione di corsi di preparazione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento nonchè servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione;
- istituire, gestire ed erogare borse di studio - oltre a quelle previste dalla normativa vigente - finalizzate alla ricerca e all'effettuazione di tirocini, con risorse finanziarie comunque acquisite;
- promuovere la valorizzazione del proprio patrimonio storico-culturale;
- esercitare attività di stampa, editoriali e pubblicitarie; porre in atto quanto sia necessario all'autofinanziamento delle proprie attività.

Art. 4 - Organizzazione

1. In funzione dei fini primari della ricerca e dell'istruzione superiore, l'Università conforma la propria organizzazione ed attività secondo criteri che assicurino l'efficienza delle strutture scientifiche, didattiche e di servizio, adottando in particolare idonei strumenti di programmazione nell'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo e nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti.

2. Ai medesimi fini l'Università esercita, anche alla luce delle specifiche normative vigenti in materia, idonee forme di valutazione delle proprie attività istituzionali. Le relative modalità sono definite dal regolamento generale d'Ateneo.

3. L'Università assicura il diritto di accesso agli atti amministrativi nonchè l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure ai sensi della legislazione vigente.

4. L'Università cura l'attuazione dei principi sanciti dalla legislazione vigente in materia di pari opportunità.

5. L'Università può consentire l'utilizzo del proprio marchio, cedere i propri brevetti, sponsorizzare attività commerciali a fini di autopromozione.

6. Nell'ambito del perseguimento dei suoi fini istituzionali l'Università, nei limiti e con le garanzie stabiliti dal regolamento: può partecipare a società commerciali; può accedere al mercato mobiliare ed immobiliare.

7. L'Università provvede all'organizzazione delle aree di studio, delle biblioteche, dei laboratori, dei centri e dei sistemi informativi, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati.

Art. 5 - Statuto e regolamenti

1. Lo Statuto dell'Università è espressione dell'autonomia costituzionalmente garantita dell'Università e, integrato dai regolamenti di attuazione adottati secondo le procedure per ciò previste, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Università, nei limiti specifici delle leggi dell'ordinamento universitario.

2. Il funzionamento dell'Università è regolato, oltre che dal presente Statuto:

   - dal "regolamento generale di Ateneo" che detta le norme di organizzazione dell'Università;
   - dal "regolamento didattico di Ateneo" che disciplina l'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attività formative;
   - dal "regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" che disciplina la gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità;
   - dal "regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi";
   - dal "regolamento degli studenti" che disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche e le attività autogestite degli studenti;
   - da altri regolamenti richiesti dalla legge.

   I regolamenti di cui al presente articolo e le loro eventuali successive modifiche sono approvati dai competenti Organi, a maggioranza assoluta dei componenti, in base a quanto stabilito dai successivi artt. 8, 10 e 12, ed emanati con decreto del Rettore.

   I regolamenti: "generale di Ateneo", "didattico di Ateneo", "di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità", "di Ateneo per le prestazioni in conto terzi" assumono carattere generale e sono emanati secondo la procedura prevista dall'art. 6 comma 9 della legge 9 maggio 1989 n. 168. Il "regolamento degli studenti" invece assume mero carattere interno.

3. Alla pubblicazione dei regolamenti di cui al comma 1 e loro eventuali successive modifiche si procede con affissione di copia conforme dell'atto all'albo dell'Università per non meno di quindici giorni.

4. Al termine di ogni anno accademico il Direttore amministrativo trasmetterà alle strutture universitarie un'edizione aggiornata dei regolamenti, evidenziando le eventuali modifiche apportate.

TITOLO 2 - ORGANI DI ATENEO

CAPO 1 - RETTORE

Art. 6 - Il Rettore / funzioni

1. Il Rettore rappresenta l'Università, presiede il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, promuovendo l'esecuzione delle rispettive delibere. Cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo. Ha l'alta vigilanza su tutte le strutture dell'Ateneo ed esercita l'autorità disciplinare attribuitagli dalla legge. Esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

2. Solo in caso di necessità ed urgenza, il Rettore adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti in materie che rientrano nella competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica dell'Organo competente nelle sua prima adunanza.

3. Il Rettore, sulla base degli indirizzi definiti dal Senato accademico, sentito il Consiglio degli studenti, provvede alla stesura del piano di sviluppo pluriennale, tenuto conto del parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione.

4. Il Rettore nomina, con proprio decreto, un Pro-Rettore vicario tra i professori ordinari e straordinari. Il Pro-Rettore esercita altresì le funzioni del Rettore in caso di sua anticipata cessazione, provvedendo, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento generale di Ateneo, ai conseguenti adempimenti elettorali da espletare comunque entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

5. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Rettore può altresì avvalersi della collaborazione di altri professori ordinari e straordinari da lui nominati con proprio decreto.

6. Per la durata del mandato il Rettore può rinunciare, nei limiti previsti dall'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980, all'esercizio dell'attività didattica.

Art. 7 - Il Rettore / elezione

1. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari e straordinari, a tempo pieno, dell'Università da un corpo elettorale composto da tutti i professori ordinari, straordinari e associati, dai rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Facoltà; dai componenti del Consiglio degli studenti; da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo computata nella misura del nove per cento dei professori di prima e seconda fascia, da individuare mediante apposito procedimento elettorale.

2. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà, dopo un intervallo da definire nel regolamento generale di Ateneo, con il sistema del ballottaggio fra i due

candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto - nel ballottaggio - il candidato che riporta il maggior numero di voti.

3. Il Rettore dura in carica tre anni ed è rieleggibile in modo consecutivo per una sola volta.

CAPO 2 - SENATO ACCADEMICO

Art. 8 - Il Senato accademico / funzioni

1. Il Senato accademico ha competenza in materia di programmazione e verifica dello sviluppo dell'Ateneo e di coordinamento della ricerca e della didattica.

2. Il Senato accademico:

   a) approva il piano di sviluppo pluriennale presentato dal Rettore ai sensi dell'art. 6;

   b) assegna alle Facoltà i posti di docente di prima e seconda fascia e di ricercatore, esprimendo contestualmente parere obbligatorio sulla destinazione al relativo settore scientifico-disciplinare concorsuale in funzione della programmazione di Ateneo;

   c) delibera la messa a concorso dei posti di ruolo di professore e di ricercatore su richiesta delle Facoltà;

   d) propone al Consiglio di amministrazione i criteri per la ripartizione del personale tecnico ed amministrativo fra le strutture scientifiche, didattiche e di servizio;

   e) propone al Consiglio di amministrazione i criteri per la ripartizione degli spazi e delle risorse finanziarie tra le strutture scientifiche, didattiche e di servizio;

   f) sentite le Facoltà, propone annualmente al Consiglio di amministrazione l'ammontare delle tasse e contributi degli studenti;

   g) promuove iniziative di carattere generale volte a favorire anche l'acquisizione, da parte delle strutture, di contratti e convenzioni di ricerca e attività in conto terzi;

   h) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione dell'Università;

   i) approva i criteri per la valutazione della produttività della ricerca e della didattica;

   l) approva l'attivazione e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche, sentito il parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione, con il parere obbligatorio del Consiglio degli studenti per le strutture didattiche;

   m) sentiti i Dipartimenti, delibera in materia di afferenza agli stessi;

   n) approva il regolamento generale di Ateneo sentito il Consiglio di amministrazione; approva il regolamento didattico di Ateneo sentite le Facoltà; approva il regolamento degli studenti sentito il Consiglio degli studenti; esprime parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

o) assume le necessarie iniziative per dare concreta attuazione all'orientamento ed al tutorato degli studenti, di cui al precedente art. 2, primo comma;

p) è competente per ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento didattico, da norme legislative e dal presente Statuto, o comunque concernente la programmazione e la verifica dello sviluppo dell'Ateneo ed il coordinamento della ricerca e della didattica.

3. Il Senato accademico è convocato in via ordinaria dal Rettore e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri.

Art. 9 - Il Senato accademico / composizione

1. Il Senato accademico è composto da: il Rettore, Presidente; il Direttore amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante con voto consultivo; i Presidi delle Facoltà; un rappresentante delle strutture scientifiche per ciascuna delle aree scientifiche individuate a norma del successivo comma tre e quattro rappresentanti degli studenti.

2. Ai fini della rappresentanza delle strutture scientifiche di cui al comma precedente, l'elettorato passivo è riservato ai professori di prima e seconda fascia, che siano Direttori delle stesse in carica o che abbiano ricoperto tale carica nel passato.

3. L'elettorato passivo, determinato ai sensi del comma precedente e l'elettorato attivo, composto da professori di prima e seconda fascia e ricercatori (confermati e non),viene suddiviso nelle aree scientifico-disciplinari previste in apposito allegato A (che fa parte integrante dello Statuto) in base al settore scientifico-disciplinare in cui è inquadrato il singolo elettore.

4. I componenti elettivi del Senato accademico durano in carica tre anni.

5. La componente studentesca nel Senato accademico dura in carica due anni e le elezioni si tengono contemporaneamente alle elezioni degli altri organi collegiali. L'elettorato attivo e passivo per i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti

CAPO 3 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10 - Il Consiglio di amministrazione / funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di programmazione, indirizzo, governo e controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Ateneo.

2. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:

   a) deliberare, sentito il parere del Senato accademico e del Consiglio degli studenti, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

b) approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo, sentito il Senato accademico;

c) approvare le variazioni di bilancio;

d) determinare, su proposta del Senato accademico, i criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi tra le strutture scientifiche, didattiche e di servizio;

e) deliberare i programmi edilizi dell'Ateneo ed i relativi interventi attuativi, sentito il Senato accademico;

f) adottare, su proposta del Senato accademico, sentito il parere del Consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;

g) approvare la pianta organica di Ateneo del personale dirigente e tecnico-amministrativo;

h) approvare le convenzioni ed i contratti di sua competenza;

i) esercitare ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, o comunque concernente programmazione, indirizzo, governo e controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Ateneo.

Art. 11 - Il Consiglio di amministrazione / composizione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da: Rettore; Pro-Rettore; Direttore amministrativo; Direttore regionale delle entrate; un rappresentante della Regione F.V.G.; un rappresentante della Provincia di Trieste; un rappresentante del Comune di Trieste; un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Trieste; sei rappresentanti del personale docente (due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia, due ricercatori); un rappresentante delle strutture scientifiche; quattro rappresentanti degli studenti; tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

2. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale.

3. I rappresentanti degli Enti esterni concorrono alla determinazione del numero legale solo se presenti.

4. Il rappresentante delle strutture scientifiche viene eletto dal Consiglio delle Strutture Scientifiche nel proprio ambito all'atto del rinnovo del Consiglio di amministrazione.

CAPO 4 - CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 12 - Il Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti ha funzioni di tipo consultivo e propositivo nei confronti degli altri organi e strutture dell'Università. Esso dà pareri sui seguenti argomenti che gli devono essere obbligatoriamente sottoposti:

a) regolamento degli studenti;

b) regolamenti didattici di Ateneo;

c) organizzazione dei servizi di supporto alla didattica;

d) misure attuative del diritto allo studio;

e) tasse e contributi a carico degli studenti;

f) utilizzazione delle risorse destinate alle attività autogestite degli studenti;

g) organizzazione delle attività di orientamento e tutorato;

h) promozione e gestione dei rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

Esercita altresì ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Sugli stessi argomenti il Consiglio può formulare proposte e sottoporle agli organi ed uffici competenti. I pareri di cui al comma 1 si considerano acquisiti se non espressi entro venti giorni dalla trasmissione della proposta al Consiglio degli studenti.

3. Il Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Comitato Universitario per lo sport, del Consiglio di amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e dei Consigli di Facoltà, che eleggono un Presidente. Le modalità della elezione dei rappresentanti sono contenute nel regolamento degli studenti.

4. Il Consiglio degli studenti delibera il proprio regolamento interno a maggioranza qualificata di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

5. L'Università garantisce al Consiglio degli studenti le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

TITOLO 3 - STRUTTURE DELL'ATENEO

CAPO 5 - STRUTTURE SCIENTIFICHE/DIPARTIMENTI

Art. 13 - Natura e funzioni dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca dell'Università nel rispetto dell'autonomia dei singoli e del loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Svolgono inoltre le attività di ricerca e di consulenza su contratti e convenzioni di loro spettanza.

2. E' prevista l'istituzione di Dipartimenti Universitari Clinici, nei quali l'assistenza sanitaria è attività istituzionale, inscindibilmente connessa con le attività di ricerca e di insegnamento. Per quanto attiene alla sola attività assistenziale, i Dipartimenti Universitari Clinici operano come previsto da protocolli d'intesa tra Università e Regione Friuli-Venezia Giulia e/o eventuali altri Enti.

3. Nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al comma precedente, i Dipartimenti Universitari Clinici o loro parti significative (Unità Cliniche Operative), conservando le caratteristiche universitarie, possono stabilire un'interazione funzionale a carattere permanente con strutture di altri Enti, aventi finalità in comune con quelle istituzionali dell'Ateneo, in particolare con quella assistenziale.

4. I Dipartimenti hanno autonomia finanziaria, di gestione ed amministrativa. Pongono in essere atti di rilevanza esterna potendo, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità finanziarie, impegnare l'Università.

5. Il Dipartimento concorre, in vista delle esigenze manifestate dai Consigli di Facoltà e dai Consigli di corso di laurea o di diploma, all'organizzazione delle attività didattiche mettendo a disposizione le risorse ad esso assegnate.

6. Il Dipartimento organizza, autonomamente o in collaborazione con le Facoltà, i Corsi di dottorato di ricerca e le relative attività formative, richiamandosi alla disciplina del regolamento didattico; concorre in collaborazione con le Facoltà e con altri Dipartimenti all'organizzazione dei corsi di cui all'art. 6, comma 2, lettere b) e c) della legge n. 341/1990.

7. Il Dipartimento dà pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente alle discipline di pertinenza del Dipartimento. Dà pareri inoltre sull'istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline di insegnamento, limitatamente alle discipline di propria pertinenza. Formula proposte relative ai piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo.

8. L'elenco dei Dipartimenti costituiti è contenuto nella tabella A allegata al presente Statuto quale parte non integrante.

Art. 14 - Costituzione dei Dipartimenti

1. Ogni Dipartimento comprende uno o più ambiti di ricerca omogenei per fine o per metodo e organizza e coordina le relative attività. Al Dipartimento afferiscono, di norma, i professori ed i ricercatori che esplicano la loro attività nei settori di ricerca del Dipartimento stesso.

2. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di opzione fra più Dipartimenti, con le modalità previste dal regolamento di Ateneo.

3. Di norma, il limite numerico inferiore per la costituzione di un Dipartimento è previsto in sedici professori di ruolo e ricercatori. Può altresì venire approvata dal Senato accademico l'attivazione di Dipartimenti che non raggiungano le sedici afferenze, purché il numero di queste non sia inferiore a dodici.

4. I Dipartimenti che per qualsivoglia motivo scendano al di sotto della soglia dei dodici afferenti verranno segnalati all'attenzione del Senato accademico per gli eventuali provvedimenti che l'Organo riterrà utile adottare.

5. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria ed amministrativa secondo il regolamento amministrativo-contabile di Ateneo e dispone di personale tecnico ed amministrativo.

6. Sono organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) il Consiglio; c) la Giunta.

Art. 15 - Il Direttore di Dipartimento / funzioni

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni; presiede la Giunta; promuove le attività del Dipartimento con la collaborazione della Giunta, vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre incombenze che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Direttore dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. Per una seconda rielezione devono decorrere almeno tre anni dall'ultimo mandato.

3. Il Direttore designa, tra i professori di ruolo del Dipartimento, un vicedirettore che viene nominato con decreto rettorale. Il vicedirettore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo che partecipa con funzioni segretariali alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

Art. 16 - Il Direttore di Dipartimento / elezione

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive.

2. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno, di norma di prima fascia; spetta, in caso di inesistenza o non rieleggibilità di professori di ruolo a tempo pieno, ai professori di ruolo a tempo definito, di norma di prima fascia.

3. Le votazioni sono valide purchè vi partecipino almeno i due terzi degli aventi diritto.

Art. 17 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo deliberante sulle attività del Dipartimento, elencate nel precedente art. 13.

2. Fanno parte del Consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, il Segretario amministrativo, le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione e degli studenti iscritti ai corsi di studio.

   Salvo diverse disposizioni del regolamento di Dipartimento, le componenti rappresentative concorrono al numero legale solo se presenti.

3. Le modalità di funzionamento del Consiglio e della nomina delle rappresentanze, nonchè la loro consistenza numerica, sono determinate nel regolamento di Dipartimento sulla base di direttive generali di Ateneo adottate dal Consiglio delle Strutture Scientifiche.

4. Il Consiglio di Dipartimento può avanzare proposte ed esprimere pareri sulle modifiche di Statuto dell'Università.

Art. 18 - La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è un organo che coadiuva il Direttore. Il mandato è triennale. La composizione della Giunta e il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento di Dipartimento.

Art. 19 - Consiglio delle Strutture Scientifiche

1. E' istituito il Consiglio delle Strutture Scientifiche (C.S.S.), composto dai Direttori delle strutture stesse. Il C.S.S. formula al Consiglio di amministrazione proposte in merito alla gestione dei bilanci delle strutture rappresentate ed alla destinazione delle risorse.

2. Il Consiglio delle Strutture Scientifiche dà inoltre pareri sui seguenti argomenti:

   a) piani di sviluppo pluriennale;

   b) bilancio di previsione;

   c) regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi;

e) attivazione di centri interdipartimentali;

f) modifiche allo Statuto.

CAPO 6 - STRUTTURE DIDATTICHE / FACOLTÀ

Art. 20- Le Facoltà

1. Le strutture didattiche sono costituite dalle Facoltà che si articolano in corsi di studio (di laurea e di diploma), scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e formazione.

2. Le Facoltà hanno la funzione di organizzare e coordinare nei loro diversi aspetti le attività didattiche per il conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

3. Sono organi delle Facoltà: a) il Preside; b) il Consiglio di Facoltà.

4. Al fine di garantire il buon funzionamento dell'attività didattica, ogni Facoltà individua i Dipartimenti che forniscono il supporto organizzativo all'attività dei singoli corsi di studio.

   Le Facoltà si avvalgono altresì di personale tecnico-amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie messi a disposizione dagli organi di gestione dell'Università.

5. I Consigli di Facoltà possono deliberare l'istituzione di una Giunta e di Commissioni, senza potere deliberante, disciplinandone la composizione e le competenze.

6. L'elenco delle strutture didattiche e delle relative articolazioni è riportato nella tabella B allegata.

Art. 21 - Il Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e la Giunta, ove costituita, e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio. Ha il dovere di vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà. Presenta una relazione annuale al Consiglio di Facoltà sull'andamento delle attività didattiche.

2. Il Preside viene eletto dal Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore.

3. Il Preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni. Nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel caso in cui nel ballottaggio i due candidati ricevano lo stesso numero di voti, sarà nominato il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore di prima fascia e, a pari anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

4. Il Preside dura in carica tre anni e, di norma, non può essere eletto per più di due trienni consecutivi.

5. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, presidente di corso di studio, direttore di Struttura scientifica e membro del Consiglio di amministrazione.

6. Il Preside designa tra i professori di prima fascia della Facoltà un Vicario che lo sostituisca in tutte le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Preside Vicario è nominato con decreto del Rettore.

Art. 22 - Il Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà; da una rappresentanza dei ricercatori, nella misura del venti per cento del totale dei professori di prima e seconda fascia; da una rappresentanza degli studenti iscritti alla Facoltà nella misura di cinque per le Facoltà con non più di duemila iscritti e di sette per le Facoltà con più di duemila iscritti.

   Il Consiglio di Facoltà delibera la partecipazione di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, comunque non superiore a quella degli studenti.

2. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.

3. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di Facoltà sono fissate dal regolamento di Ateneo. Fatte salve le limitazioni di natura deliberativa, alle discussioni partecipa l'intero Consiglio.

4. Sono compiti principali del Consiglio di Facoltà:

   a) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio, definire l'elenco dei corsi attivati e provvedere alla loro copertura;

   b) programmare e destinare le risorse didattiche in riferimento all'utilizzo e alle chiamate di personale docente e ricercatore, sentiti i Consigli dei corsi di studio, ove istituiti, e i Dipartimenti interessati;

   c) formulare i piani pluriennali di sviluppo sentiti i Consigli dei corsi di studio, ove istituiti, e avanzare le relative richieste di posti di ruolo;

   d) approvare la relazione annuale sull'attività didattica presentata dal Preside di Facoltà;

   e) approvare la programmazione didattica dei docenti;

   f) proporre le linee programmatiche relative allo sviluppo dei servizi generali di Ateneo;

   g) avanzare proposte ed esprimere pareri sulle modifiche allo Statuto dell'Università;

h) deliberare in merito ad eventuali ipotesi di limitazione del numero massimo di iscrizioni ai propri corsi di studio, lì ove normativamente previsto;

i) decidere in merito al riconoscimento di titoli acquisiti presso Università straniere;

l) organizzare i servizi di orientamento e tutorato;

m) sostenere le attività autogestite dagli studenti;

n) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

5. Ove non vengano costituiti i Consigli dei corsi di studio, gli affidatari di insegnamenti ufficiali nei corsi stessi possono partecipare alle adunanze del Consiglio di Facoltà con voto consultivo.

Art. 23 - Comitati per la didattica

1. Nell'ambito di ogni Consiglio di Facoltà è istituito un Comitato per la didattica con compiti di osservatorio permanente sulla funzionalità delle attività didattiche e sulla loro congruenza con le caratteristiche culturali e professionali di ciascun percorso formativo, anche nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici.

2. Il Comitato, sulla base anche di parametri oggettivi:

   - analizza l'efficacia delle scelte didattiche dei corsi di studio;
   - presenta al Consiglio di Facoltà una relazione annuale sulle modalità di svolgimento dell'attività didattica nella sua accezione più ampia;
   - formula proposte alla Facoltà per il miglioramento del servizio didattico complessivo.

3. Il Comitato è composto da docenti e studenti in misura paritetica e può avvalersi di esperti esterni secondo modalità definite dalla Facoltà.

Art. 24 - Consigli dei corsi di studio

1. Per ogni corso di studio può essere costituito, con delibera del Consiglio di Facoltà, un relativo consiglio con almeno tre professori di ruolo secondo le norme seguenti:

   - l'eventuale Consiglio è costituito da tutti gli affidatari degli insegnamenti ufficiali che afferiscono al corso di studio, dalle rappresentanze dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti;
   - la consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze nonché la durata dei mandati sono stabiliti nella delibera istitutiva o nell'eventuale regolamento di Facoltà.
   - il Presidente viene eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno; l'elezione e la durata in carica sono disciplinate in analogia a quanto previsto per il Preside;

il Presidente sovrintende e coordina le attività del corso di studio, cura i rapporti con la Facoltà e l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

2. I Consigli di corso di studio, ove costituiti, hanno i seguenti compiti principali:

   a) formulare le linee programmatiche della didattica dei corsi di studio e fare proposte al Consiglio di Facoltà in ordine all'attivazione degli insegnamenti e alla loro copertura;

   b) approvare i programmi degli insegnamenti di propria esclusiva e specifica competenza e predisporne il relativo coordinamento;

   c) esaminare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento della laurea o del diploma e deliberare in merito;

   d) formulare al Consiglio di Facoltà proposte in ordine alle modifiche statutarie e ai piani di sviluppo dell'Università, alle richieste e alle chiamate del personale docente e ricercatore e all'utilizzo delle risorse didattiche disponibili;

   e) organizzare i servizi di orientamento e tutorato;

   f) verificare con sistematicità la qualità della didattica, anche in base alle alle indicazioni del Comitato per la didattica, e adottare tutte le misure ritenute idonee al miglioramento del servizio offerto agli studenti;

   g) formulare per il Consiglio di Facoltà pareri e proposte in merito: all'autorizzazione di congedi per motivi di studio; al riconoscimento di curricula didattici sostenuti presso Università straniere nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca; al riconoscimento di titoli acquisiti presso Università straniere;

   h) espletare eventuali altri compiti ad essi demandati dal Consiglio di Facoltà.

Art. 25 - Scuole di Specializzazione

1. Le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento post-lauream sono istituiti con decreto del Rettore su proposta delle Facoltà interessate e con delibera del Senato accademico, acquisita la valutazione di compatibilità finanziaria da parte del Consiglio di amministrazione. Sono organi delle scuole e dei corsi di perfezionamento il Direttore e il Consiglio.

2. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola o del corso di perfezionamento. È eletto dal Consiglio fra i professori di ruolo che ne fanno parte, secondo modalità e durata fissate dai rispettivi regolamenti.

3. Il Consiglio della scuola o del corso di perfezionamento è composto da tutti i titolari degli insegnamenti impartiti e da una rappresentanza degli iscritti, eletta con modalità definite nel relativo regolamento. Il Consiglio annualmente approva la programmazione didattica e predispone per la Facoltà una relazione consuntiva sull'attività svolta.

CAPO 7 - STRUTTURE DI SERVIZIO

Art. 26 - Principi generali

1. Con lo scopo di assicurare rapidità ed efficienza nel perseguimento dei fini istituzionali, l'attività amministrativa dell'Università è organizzata esclusivamente in centri di spesa autonomi - indicati in apposito elenco allegato al presente Statuto - le cui tipologie funzionali sono definite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Salve le specificità connesse alle diverse tipologie, a ciascun centro di spesa autonomo é preposto un direttore, responsabile della gestione.

3. I direttori dei centri di spesa operano conformemente alle direttive generali del Consiglio di amministrazione e in attuazione delle delibere dei rispettivi organi collegiali (qualora istituiti); essi sono responsabili della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa ed esercitano autonomi poteri di spesa; organizzano le risorse strumentali ed umane assegnate.

4. L'Università definisce la pianta organica del personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo, come previsto nell'art. 8, comma 2 lett. b e art. 10 comma 2 lett. g del presente Statuto, nel perseguimento dei propri fini istituzionali e nell'ambito della propria autonomia, entro i soli limiti di compatibilità delle proprie disponibilità finanziarie.

5. L'Università, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può stipulare contratti di lavoro autonomo di diritto privato, secondo le modalità stabilite dalle norme in vigore, con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale, per:

   a) attivazione di corsi integrativi di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea e diploma e nelle scuole;

   b) attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali nei corsi di diploma e nelle scuole;

   c) copertura di insegnamenti ufficiali non fondamentali o non caratterizzanti nei corsi di laurea, di diploma e nelle scuole che non sia stato possibile far coprire a professori di ruolo, ricercatori confermati e categorie equiparate o per i quali si renda particolarmente opportuno, in relazione ai loro specifici contenuti formativi, l'apporto di competenze esterne all'Università.

Art. 27 - Accesso alla qualifica di dirigente

1. L'accesso alla qualifica di dirigente, nei limiti della pianta organica, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Rettore pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. All'atto di bandire il concorso, il Consiglio di amministrazione stabilisce la quota dei posti da riservare a personale dell'Università. A concorso espletato i posti non assegnati a personale della Università sono attribuiti a concorrenti esterni.

3. Le modalità generali per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla dirigenza verranno disciplinate con apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 28 - Il Direttore amministrativo

1. Il Direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed è responsabile dell'efficienza e del buon funzionamento degli stessi ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale dirigente e tecnico-amministrativo.

2. Il Direttore amministrativo, oltre ai compiti di cui all'art.26:

   a) cura l'attuazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi affidandone la gestione ai dirigenti;

   b) formula proposte agli organi di Ateneo inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;

   c) definisce, sentite le organizzazioni sindacali, l'orario di servizio e di apertura al pubblico conformemente agli indirizzi degli organi di Ateneo;

   d) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in inerzia degli stessi;

   e) esercita, anche in base a specifiche direttive del Consiglio di amministrazione, la vigilanza sui beni dell'Università e sulla legittimità degli atti relativi all'acquisizione e all'impiego delle risorse;

   f) assegna alle strutture il personale tecnico-amministrativo in coerenza con la pianta organica e con le direttive generali del Consiglio di amministrazione, valutando le specifiche competenze necessarie;

   g) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo, ivi compresi i dirigenti, di norma su richiesta del responsabile ed anche prescindendo da questa in caso di grave incuria del responsabile;

   h) presenta annualmente una relazione al Rettore sulle attività svolte;

   i) esercita le ulteriori funzioni individuate dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche adottando atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

3. L'incarico di Direttore amministrativo è conferito dal Rettore, previo parere del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, a un dirigente dell'Ateneo ovvero, previo specifico avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; l'incarico è a tempo determinato, non superiore a quattro anni, e può essere confermato.

4. Al Direttore amministrativo è attribuita la qualifica prevista dal regolamento di cui al primo comma dell'art.6 del Decreto legislativo n.29/93. Al Direttore amministrativo si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa in materia di responsabilità e verifica dei risultati.

5. La revoca dell'incarico è disposta con atto motivato del Rettore, previo parere del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nell'adempimento dei suoi compiti.

Art. 29- Incarichi di funzioni dirigenziali

1. L'attribuzione di ciascun incarico di funzione dirigenziale e il passaggio ad incarichi di funzione dirigenziale diversi sono deliberati con decreto del Rettore su proposta del Direttore amministrativo tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionali, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza e applicando, ove possibile ed opportuno, il criterio di rotazione degli incarichi.

2. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.

Art. 30 - Atti dei dirigenti

1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina la forma e la procedura degli atti assunti dai dirigenti, nonchè le modalità di verifica della responsabilità dirigenziale.

Art. 31 - Indennità

1. Al Direttore amministrativo, agli incaricati di funzioni dirigenziali ed ai direttori di centro di spesa appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo sono riconosciute indennità di funzione a carico del bilancio dell'Università, annualmente determinate dal Consiglio di amministrazione in ragione delle disponibilità finanziarie, con le modalità di cui all'art.24 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche, in quanto applicabili, e nel rispetto delle previsioni normative di carattere contrattuale.

2. L'Università prevede idonee forme di copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività amministrativo-contabile per i responsabili di centro di spesa. Nel regolamento generale di Ateneo saranno stabiliti i limiti e le modalità di detta copertura.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n.1611 l'Università può assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tale caso, nello stabilire le condizioni, le modalità ed i limiti di tale onere, il regolamento dovrà comunque prevedere l'obbligo da parte dell'amministrazione di esigere dal dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.

Art. 32 - Collegio dei Revisori

1. Presso l'Università, con Decreto del Rettore, sentito il Consiglio di amministrazione, è nominato un Collegio di Revisori di conti composto da tre membri effettivi ed uno supplente; il Presidente viene scelto tra i Magistrati della Corte dei Conti anche a riposo.

2. Il Collegio dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

3. Con lo stesso Decreto è stabilito il compenso annuo spettante ai Revisori a carico del bilancio universitario, da determinarsi secondo la normativa vigente.

4. Nelle determinazioni del Collegio, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

5. I Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 33 - Centri interstrutturali di servizio

1. Per attività di servizio di rilevante impegno finanziario, relative a progetti almeno quinquennali e che coinvolgano le attività di più strutture, o di interesse generale per la didattica, la ricerca o l'amministrazione, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, può deliberare la costituzione di Centri interstrutturali di servizio. Le risorse finanziarie e di personale per lo svolgimento delle attività in questione devono essere contabilizzate a carico delle strutture servite dal Centro.

TITOLO 4 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 -Istituti

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto gli Istituti attualmente attivati presso le Facoltà dell'Ateneo sono riassorbiti secondo le disposizioni seguenti.

2. Gli Istituti per i quali è in corso un processo di aggregazione dipartimentale sono disattivati secondo quanto previsto dall'art. 88 del D.P.R. 382/80.

3. Gli Istituti cui afferisce un numero di professori di ruolo e di ricercatori almeno pari a dodici unità, per i quali entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto non venga iniziata la procedura di cui al comma due, si trasformeranno entro i successivi due anni in Dipartimenti secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento di Ateneo.

4. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto gli Istituti cui afferiscono professori di ruolo e ricercatori con un numero inferiore a dodici unità, verranno disattivati e i membri relativi afferiranno a strutture dipartimentali già esistenti secondo criteri di affinità.

5. Nell'ambito delle strutture dipartimentali a cui afferiscono, gli Istituti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per le loro specifiche finalità assistenziali, possono mantenere la loro connotazione strutturale quali Unità Cliniche Operative.

6. La gestione amministrativo-contabile degli Istituti, nelle more della loro disattivazione, è affidata, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, a centri di servizio.

7. Fino alla disattivazione degli Istituti, i Direttori degli stessi fanno parte del Consiglio delle Strutture Scientifiche di cui all'art.19.

Art. 35 - Costituzione degli organi statutari

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto si procede all'avviamento degli adempimenti per la costituzione del Consiglio degli Studenti, del Consiglio di amministrazione e delle rappresentanze elettive in seno ai Consigli di Facoltà e al Senato accademico.

2. Entro ulteriori novanta giorni si procede ad eleggere i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che parteciperanno alle elezioni del Rettore, come previsto dall'articolo 7.

3. Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione in carica all'entrata in vigore dello Statuto continuano ad esercitare le rispettive attribuzioni fino all'insediamento nella loro composizione statutaria, che avverrà entro il 30 settembre 1997.

4. Il mandato del Rettore in carica, che ha avuto inizio il 1° novembre 1993, è prolungato fino al 31 ottobre 1997. Entro il 30 aprile 1997 saranno avviate le procedure per l'elezione del nuovo Rettore, il cui mandato avrà inizio con il 1° novembre 1997.

5. I Presidi e i titolari di cariche elettive diverse da quelle dei commi precedenti in carica all'entrata in vigore dello Statuto eserciteranno il loro mandato sino alla scadenza naturale.

6. Qualora, nella fase di prima applicazione del presente Statuto, i mandati elettivi abbiano inizio ad anno accademico avviato, lo scorcio residuo di anno accademico si aggiunge alla durata ordinaria degli stessi.

Art. 36 -Norme generali per gli organi collegiali

1. La mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale, in misura fino ad un terzo dei componenti, non impedisce la valida costituzione dell'organo stesso la cui composizione, fino al verificarsi della designazione od elezione mancante, corrisponde, a tutti gli effetti, al numero di componenti effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'organo.

2. L'ufficio di componente elettivo di organo collegiale non può costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorchè limitate a singole sedute o specifici atti. La predetta disposizione non si applica alle ipotesi di vicarietà espressamente previste dalla legge o dal presente Statuto.

3. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dedotti gli assenti giustificati; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.

5. Decade dal mandato chiunque non partecipi senza giustificazione per più di tre volte consecutive ovvero sia comunque assente alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui è membro eletto o designato.

Art. 37 -Norme generali per le elezioni

1. I componenti elettivi degli organi collegiali previsti dallo Statuto restano in carica tre anni accademici, ad eccezione delle rappresentanze studentesche che durano in carica due anni accademici.

2. Le rappresentanze degli enti esterni in Consiglio di amministrazione durano in carica per lo stesso periodo dei componenti elettivi dell'Ateneo.

3. Le convocazioni dei collegi elettorali, ove non sia diversamente previsto, sono effettuate dal Decano.

Art. 38 - Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche allo Statuto sono approvate, con la maggioranza pari ai due terzi degli aventi diritto al voto, dal Senato accademico su parere conforme del Consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Consiglio degli studenti e del Consiglio delle Strutture Scientifiche.

2. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continuano a valere i regolamenti vigenti. In fase di prima applicazione del presente Statuto, in attesa che sia approvato dagli organi preposti il regolamento didattico di Ateneo, rimangono in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, approvato con D.P.R. 31.10.1961, n.1836 e successive modificazioni.

Art .39- Professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo speciale ad esaurimento

1. I professori incaricati stabilizzati e gli assistenti del ruolo speciale ad esaurimento sono equiparati rispettivamente ai professori di seconda fascia ed ai ricercatori ai fini delle norme di cui al presente Statuto.

Art. 40 - Il Garante di Ateneo

1. E' istituito il Garante di Ateneo con il compito di esaminare gli esposti di singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università.

2. Il Garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, trasmette le sue conclusioni all'organo o alla struttura di competenza.

3. Il Garante viene scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all'Università, con le quali non sia mai stato posto in essere in precedenza un rapporto di servizio; se tale rapporto viene costituito il Garante decade dal suo ufficio.

4. Il Garante viene eletto dal Senato accademico, a maggioranza degli aventi diritto, su proposta del Rettore. La carica ha la durata di quattro anni accademici e non è rinnovabile.

5. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano con il Garante fornendogli le informazioni e gli atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti senza che gli possa esser opposto il segreto d'ufficio.

6. Gli oneri derivanti vengono definiti dal Consiglio di amministrazione.

ALLEGATO A (ART. 9)

Otto AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI (di cui al parere del Consiglio Universitario Nazionale dd.5-7.10. 1995)	
1 + 2	Sc. matematiche, fisiche
3 + 4	Sc. chimiche, terra
5 + 6	Sc. biologiche, mediche
7 + 8	Ingegneria civile, ingegneria industriale
9	Sc. antichità, filologiche, artistiche
10	Sc. storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche
11 + 13a	Sc. giuridico, politiche
12 + 13b	Sc. sociologiche, economiche, statistiche.

TABELLA ALLEGATA "A" - non integrante dello Statuto (art.13)

DIPARTIMENTI

1. ANATOMIA PATOLOGICA, RADIOLOGIA, ANESTESIOLOGIA
2. ASTRONOMIA
3. BIOCHIMICA, BIOFISICA E CHIMICA DELLE MACROMOLECOLE
4. ASTRONOMIA
5. ECONOMIA E MERCEOLOGIA DELLE RISORSE NATURALI E DELLA PRODUZIONE
6. ECONOMIA E TECNICA AZIENDALE
7. EDUCAZIONE
8. ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E INFORMATICA
9. ENERGETICA
10. FILOSOFIA
11. FISICA
12. FISICA TEORICA
13. FISIOLOGIA E PATOLOGIA
14. INGEGNERIA CHIMICA, DELL'AMBIENTE E DELLE MATERIE PRIME
15. INGEGNERIA CIVILE
16. INGEGNERIA dei MATERIALI E CHIMICA APPLICATA
17. INGEGNERIA NAVALE, DEL MARE E PER L'AMBIENTE
18. ITALIANISTICA LINGUISTICA COMUNICAZIONE SPETTACOLO
19. LETTERATURE E CIVILTA' ANGLO-GERMANICHE
20. LINGUE E LETTERATURE DEI PAESI DEL MEDITERRANEO
21. MATEMATICA APPLICATA ALLE SCIENZE ECONOMICHE, STATISTICHE E ATTUARIALI
22. MORFOLOGIA UMANA NORMALE
23. PSICOLOGIA
24. SCIENZE dell'ANTICHITA'
25. SCIENZE BIOMEDICHE
26. SCIENZE CHIMICHE
27. SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
28. SCIENZE FARMACEUTICHE
29. SCIENZE GEOGRAFICHE E STORICHE
30. SCIENZE GEOLOGICHE, AMBIENTALI E MARINE
31. SCIENZE MATEMATICHE
32. SCIENZE POLITICHE
33. SCIENZE della TERRA
34. SCIENZE dell'UOMO
35. STORIA

TABELLA ALLEGATA "B" - non integrante dello Statuto (art.20)

STRUTTURE DIDATTICHE E RELATIVE ARTICOLAZIONI

1. FACOLTA' DI ECONOMIA

CORSI DI LAUREA

ECONOMIA E COMMERCIO
ECONOMIA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE E DEI MERCATI VALUTARI
SCIENZE STATISTICHE E ATTUARIALI
STATISTICA E INFORMATICA PER L'AZIENDA

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE
ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI
GESTIONE DELLE IMPRESE ALIMENTARI
STATISTICA

2. FACOLTA' DI FARMACIA

CORSI DI LAUREA

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
FARMACIA

3. FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

CORSI DI LAUREA

GIURISPRUDENZA
SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

DIRITTO DEL LAVORO

4. FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

CORSI DI LAUREA

FILOSOFIA
LETTERE
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
PSICOLOGIA
STORIA

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

ARCHEOLOGIA

5. FACOLTA' DI INGEGNERIA

CORSI DI LAUREA

INGEGNERIA per l'AMBIENTE E IL TERRITORIO
INGEGNERIA CHIMICA
INGEGNERIA CIVILE
INGEGNERIA EDILE
INGEGNERIA ELETTRICA
INGEGNERIA ELETTRONICA
INGEGNERIA dei MATERIALI
INGEGNERIA MECCANICA
INGEGNERIA NAVALE

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

INGEGNERIA INFORMATICA ED AUTOMATICA
INGEGNERIA LOGISTICA E DELLA PRODUZIONE
INGEGNERIA MECCANICA

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

INGEGNERIA CLINICA

6. FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

CORSI DI LAUREA

MEDICINA E CHIRURGIA
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE
SCIENZE INFERMIERISTICHE
TECNICO DI LABORATORIO BIOLOGICO
TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

ANATOMIA PATOLOGICA
ANESTESIA E RIANIMAZIONE
CARDIOLOGIA
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA TORACICA
CHIRURGIA d'URGENZA E PRONTO SOCCORSO
CHIRURGIA VASCOLARE
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA
FISIOTERAPIA
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
MEDICINA INTERNA
MEDICINA del LAVORO

MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI
MEDICINA dello SPORT
NEFROLOGIA
NEUROLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
PEDIATRIA
PSICHIATRIA
RADIOLOGIA
UROLOGIA

SCUOLA DI OSTETRICIA

7. FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

CORSI DI LAUREA

SCIENZE della COMUNICAZIONE
SCIENZE dell'EDUCAZIONE

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

SERVIZIO SOCIALE

8. FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

CORSI DI LAUREA

CHIMICA
FISICA
MATEMATICA
SCIENZE BIOLOGICHE
SCIENZE GEOLOGICHE
SCIENZE NATURALI

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

MATEMATICA

9. FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

CORSI DI LAUREA

SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE
SCIENZE POLITICHE

10. SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E TRADUTTORI

LAUREA IN TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE

TABELLA ALLEGATA "C" - non·integrante dello Statuto (art.26)

STRUTTURE DI SERVIZIO

1 - AMMINISTRAZIONE

2 - CENTRO INTERDIPARTIMENTALE SERVIZI - CENTRO DI CALCOLO

3 - CENTRO INTERDIPARTIMENTALE SERVIZI POLIVALENTI

4 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO DI ATENEO

5 - CENTRO SERVIZI DELLA FACOLTA' DI ECONOMIA

6 - CENTRO SERVIZI DEL POLO GORIZIANO

96A6647

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652405) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	216.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 95.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 2 4 3 2 9 6 *

L. 3.000